



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e

ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, c. 3, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;

VISTA la delibera della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022, a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige - Sede di Trento con la quale è stata inviata l'informativa agli enti interessati della modifica al TUSP e, in particolare, delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, attraverso la posta elettronica certificata;

VISTA la comunicazione del Comune di Lavarone prot. n. E492-00024444 del 17 maggio 2023, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 995 del 18 maggio 2023, preceduta dall'irrituale invio, in data 24 marzo 2023, tramite la procedura Con.Te. (protocollo n. 770), con la quale il segretario del Comune ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 28 febbraio 2023 e relativi allegati, riguardante l'acquisto di n. 500 azioni della società Trentino Mobilità S.p.A., nonché lo schema di contratto di servizio per la concessione in modalità *in house providing* della gestione unitaria della sosta a pagamento, nonché le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, compresi i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento ai sensi del codice della strada su aree e piazze in disponibilità al comune;

VISTA l'ordinanza n. 20/2023 del 19 maggio 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Cons. Tullio Ferrari;

VISTA l'ordinanza n. 21/2023 del 19 maggio 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento

da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Tullio Ferrari ed esaminata la documentazione agli atti;

FATTO

Con provvedimento n. 7 del 28 febbraio 2023, il Consiglio comunale di Lavarone ha deliberato:

"1. di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, e per l'effetto di acquistare n. 500 azioni della Soc. Trentino Mobilità S.p.A., con sede in Trento, Via del Brennero 71, C.F.- P.IVA 01606150223, al prezzo di 5 euro l'una, per una spesa totale di € 2.500,00 in modo da consentire la partecipazione sociale del Comune di Lavarone alla società in parola;

2. di approvare lo Statuto di Trentino Mobilità S.p.A., composto da n. 34 articoli, nel testo di all'allegato n. 1, lo schema di convenzione fra Enti, nel testo di cui all'allegato n. 2, nonché lo schema di contratto di servizio, nel testo di cui all'allegato n. 3, atti compiegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante ed essenziale;

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti approvati con il presente provvedimento, ed in generale al compimento degli atti necessari ad acquisire piena partecipazione alla società di servizi oggetto della presente adesione;

4. di imputare la spesa di cui al punto 1. al cap. 3831 del corrente bilancio di previsione, adeguatamente disponibile in conto alla competenza di esercizio per finanziamento a mezzo budget di legislatura 2021-2025;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, sezione controllo, in adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 5 comma 3 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175, nonché, a fini conoscitivi, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

6. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata entro dieci giorni dalla sua approvazione, per divenire esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione, a sensi dell'art. 183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2.".

Sono stati acquisiti d'ufficio, dal sito *internet* dell'Amministrazione e della società interessata al procedimento, gli ulteriori documenti richiamati nella presente deliberazione.

Dalla delibera del Consiglio comunale n. 7/2023, si rileva che l'Organo di revisione ha rilasciato, in data 28 febbraio 2023, il parere favorevole all'operazione.

DIRITTO

Questa Sezione di controllo rileva, preliminarmente, che non risulta perfezionata l’operazione societaria descritta nel provvedimento in esame, sicché la deliberazione consiliare deve essere sottoposta al vaglio del giudice contabile, ai sensi dell’art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, in conformità alle indicazioni recate dalla delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

A norma dell’art. 5, cc. 3 e 4, del TUSP, la Corte dei conti verifica che il provvedimento adottato dall’Amministrazione contenga un’analitica motivazione in ordine alla scelta di costituire una società a partecipazione pubblica o di acquistare una partecipazione, anche indiretta, in una società a partecipazione pubblica.

In particolare, la motivazione analitica deve riguardare la necessità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 4 del TUSP; le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; l’assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità del provvedimento agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria, la verifica operata dalla Corte dei conti terrà anche conto della completezza e della adeguatezza di approfondimento in ordine alla scelta compiuta dall’amministrazione e, con riferimento specifico al parametro dell’adeguatezza, la valutazione deve “*modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell’operazione societaria deliberata.*” (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

L’obbligo di motivazione analitica è escluso dall’art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016 solo nel caso in cui “*la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative.*”.

Nel merito dell’atto trasmesso, ai sensi dell’art. 5 del TUSP, come novellato dall’art. 11, c. 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, questa Sezione di controllo osserva quanto segue.

1.1 Rispetto delle regole di competenza e del contenuto motivazionale (Art. 8 TUSP)

Nelle ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l’art. 8 del TUSP richiede che l’operazione sia deliberata “*secondo le modalità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2*”.

Tali norme individuano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso oggetto di esame, l'acquisto della partecipazione nella società Trentino Mobilità S.p.A. risulta deliberato dal Consiglio comunale di Lavarone (n. 7 del 28 febbraio 2023), in linea con quanto previsto dall'art. 7, c. 1, lett. c), del TUSP, che richiede la *"deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali"*.

In merito al requisito dell'analitica motivazione, previsto dall'art. 5, c. 1, TUSP, l'atto deliberativo del Comune di Lavarone espone – peraltro, in modo non esaustivo, come si avrà modo chiarire più avanti - le ragioni che sostengono la scelta di ricorrere, attraverso la partecipazione alla società, all'affidamento diretto della gestione dei parcheggi a pagamento nella modalità dell'*in house providing*, anche rispetto a forme alternative di gestione di tali servizi, quali l'affidamento attraverso gara ad evidenza pubblica ed, inoltre, poiché risulta incompleta l'istruttoria sotto il profilo della stima dei risultati della gestione del servizio attraverso la concessione al soggetto partecipato, come meglio dettagliato nei successivi paragrafi.

1.2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La società Trentino Mobilità, in quanto costituita nella forma della società per azioni, rientra nelle tipologie societarie ammesse dal TUSP. L'art. 3 dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche *"possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Più specificamente, la Trentino Mobilità S.p.A. è una società *in house* attualmente partecipata dal Comune di Trento (82,26%), dall'Automobile Club Trento (14,00%), dal Comune di Levico Terme (1,11%), dal Comune di Pergine Valsugana (0,52%), dal Comune di Lavis (0,11%), dal Comune di Palù del Fersina (0,07%), dal Comune di Vallegalli (0,04%), dal Comune di Lona Lases (0,04%), e dal Comune di Cavalese (0,04%). Recentemente è entrato nella compagine sociale anche il Comune di Mezzocorona con l'acquisto di 500 azioni (*cfr.* delibera di questa Sezione n. 53/2023/PASP), partecipazione ancora da aggiornare al registro imprese della Camera di commercio; inoltre, dal sito di Trentino Mobilità S.p.A. si rileva la partecipazione al capitale sociale del Comune di Folgaria, con la quota dello 0,04%, non ancora rilevabile dal registro imprese.

Le partecipazioni, anche indirette, in organismi societari, da parte degli enti pubblici sono assoggettate al doppio vincolo finalistico, secondo quanto previsto dall'art. 4 TUSP: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente

necessari al perseguitamento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società svolgere una delle tipologie indicate dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, la deliberazione del consiglio comunale richiama quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016 e s.m. e, in particolare l'art. 4, cc. 1 e 2, riguardanti il c.d. vincolo di scopo e di attività, nonché l'art. 5, concernente gli oneri di analitica motivazione.

Il provvedimento richiama, inoltre, l'art. 18, cc. 3-bis e 3-bis 1, della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabile agli enti locali trentini ai sensi dell'art. 24, c. 4, della l.p. n. 27/2010.

Inoltre, l'atto richiama le disposizioni di cui all'art. 166 del d.lgs. n. 50/2016 sul principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità al diritto nazionale e dell'Unione, decidendo la modalità che assicuri elevati livelli di qualità, sicurezza e accessibilità, nonché la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

Ulteriormente, la delibera richiama l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, che consente l'affidamento diretto della concessione nella forma dell'*in house providing* a condizione del rispetto delle disposizioni sul controllo analogo, del requisito dell'attività prevalente nei confronti delle amministrazioni controllanti e dell'assenza di partecipazioni di capitali privati nella compagnia controllata.

Infine, il provvedimento indica l'art. 192 del codice dei contratti pubblici sull'onere di analitica motivazione del mancato ricorso al mercato e della congruità economica dell'affidamento *in house*.

Il Comune di Lavarone, si legge nel provvedimento, ha gestito in economia il servizio dei parcheggi pubblici a pagamento ed ora intende avvalersi di Trentino Mobilità S.p.A., con riferimento particolare ai servizi strumentali inerenti l'implementazione delle forme di riscossione della tariffa di sosta su strada, introducendo la possibilità di pagamento con dispositivo mobile attraverso sistemi sviluppati direttamente dai fornitori del servizio medesimo, messi a disposizione dalla società per tutti gli enti soci, *“al fine di offrire agli utenti un servizio digitale di pagamento della sosta con telefono mobile nelle aree di competenza di Trentino Mobilità [che vedrebbe così] estesa la propria area di servizio anche al Comune di Lavarone alle medesime condizioni”*.

Il Collegio osserva che, pur non trovando esplicitazione nel provvedimento, la gestione dei parcheggi rientra nell'ambito dei servizi generali che l'ente locale deve garantire alla popolazione, quale funzione rientrante nella missione 10 *“Trasporti e diritto alla mobilità”*, anche mediante la partecipazione in organismi societari appositamente istituiti.

L'oggetto sociale di Trentino Mobilità S.p.A., il cui art. 4 prevede che *“la società, quale impresa in house investita della missione, coerente con il vigente ordinamento, di produrre un servizio di interesse generale e beni o servizi strumentali agli enti pubblici soci o allo svolgimento delle loro funzioni, ha per oggetto:*

- a) la gestione della sosta a raso su strada e piazze sia pubbliche che private;*
- b) la progettazione e/o la installazione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta, tra cui i parcometri;*
- c) la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la commercializzazione e la gestione di parcheggi, autorimesse, autosilos ed immobili in genere, ivi compresi parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione, finalizzate al decongestionamento del traffico nei centri urbani;*
- d) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, compresa la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, se ed in quanto compatibili con le norme vigenti, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada; la gestione e la manutenzione di pannelli informativi;*
- e)*

conferma che gli scopi perseguiti dalla società sono coerenti con l'attività istituzionale dell'ente e, inoltre, i servizi oggetto di affidamento costituiscono, appunto, la concreta realizzazione delle finalità di pubblico interesse sottese alla gestione degli spazi di sosta disponibili nel territorio comunale.

Tali attività sono riconducibili alla categoria di cui alla lett. a), c. 2, dell'art. 4 del TUSP, in base alla quale la *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”* costituisce una funzione per la quale la normativa ammette la partecipazione dell'ente locale in organismi societari, risultando, così, soddisfatto il rispetto del vincolo di attività.

Inoltre, Trentino Mobilità S.p.A., quale società *in house*, risponde al requisito indicato dal c. 4, del citato art. 4 del TUSP, avendo come oggetto esclusivo la gestione e i controlli delle soste a pagamento su strade e piazze pubbliche; attività che rientrano nella previsione della lettera a), c. 2, del medesimo art. 4, ovvero *“la produzione di un servizio di interesse generale”*.

1.3 Onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, c. 1, TUSP)

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”*, le Sezioni riunite (deliberazione n.

16/SS.RR.CO./2022/QMIG) hanno precisato che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato.”*.

Sotto il primo aspetto, la sostenibilità finanziaria è inherente, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale.

A tal riguardo, la citata pronuncia sottolinea la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazione sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di altre forme analoghe di analisi di fattibilità).

Il provvedimento del Consiglio comunale n. 7/2023 nulla riferisce in merito e, pertanto, sotto questo profilo il medesimo appare carente rispetto al parametro di valutazione riguardante la sostenibilità dell’investimento.

Peraltro, in virtù di un recente parere reso al Comune di Mezzocorona per l’acquisto della partecipazione nella medesima società “Trentino Mobilità S.p.A.” (cfr. delibera n. 53/2023/PASP), questa Sezione ha avuto modo di rilevare che, allo stato attuale, i dati di bilancio di tale organismo societario appaiono idonei a suffragare la capacità dello stesso a generare flussi finanziari positivi in grado di orientare un giudizio positivo di sostenibilità finanziaria dell’investimento da parte del Comune di Lavarone.

Sotto il secondo profilo, la sostenibilità finanziaria dell’operazione di acquisto della partecipazione societaria (sostenibilità finanziaria dal punto di vista soggettivo), per un numero *“di 500 azioni … al prezzo di 5 euro l’una, per una spesa totale di € 2.500,00”*, secondo quanto indicato nella delibera del Consiglio comunale, trova copertura al capitolo 3831 del bilancio di previsione 2023, il quale presenta l’adeguata disponibilità.

Nella delibera del consiglio comunale non è rinvenibile la percentuale di partecipazione al capitale sociale riconosciuta al Comune di Lavarone, poiché il dispositivo si limita, come visto, a riportare il numero di 500 azioni per un prezzo di 5 euro cadauna

Anche sotto questo profilo, il Collegio deve fare riferimento alle informazioni acquisite in occasione dell’istruttoria effettuata in occasione dell’adozione della delibera n. 53/2023/PASP, in base alle quali si deduce che l’importo impegnato dal Comune di Lavarone dovrebbe essere articolato in euro 500,00, a titolo di capitale sociale (valore nominale di euro 1,00 ad azione), ed euro 2.000,00, a titolo di sovrapprezzo azioni (valore pari di euro 4,00 ad azione), per una quota

di partecipazione pari allo 0,04% del capitale sociale.

1.4 Onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)

In merito agli indicati profili valutativi, l'atto deliberativo all'esame del Collegio precisa che *“l'adesione al servizio strumentale offerto da Trentino Mobilità garantisce evidenti vantaggi per l'Amministrazione, in quanto può così beneficiare di condizioni economiche con i fornitori dei servizi più vantaggiose in termini di aggio, che nel caso di specie sarebbe azzerato in quanto la società non riconosce ai fornitori del servizio alcun aggio per i titoli di sosta venduti, per le evidenti economie di scala, per la riduzione dei costi amministrativi di gestione delle gare per l'individuazione degli operatori nonché di gestione dei rapporti contrattuali con gli stessi, per l'adesione ad un sistema integrato che permette di utilizzare alternativamente gli stalli di tutti i comuni soci con i medesimi servizi e strumenti, facilitando ed incentivando in tal modo i fruitori dei parcheggi pubblici a pagamento nell'utilizzo delle modalità di pagamento in parola.”*.

Con riferimento alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, la delibera del Consiglio comunale n. 7/2023 si limita ad evidenziare che *“l'Amministrazione comunale, al fine di ottimizzare la gestione diretta dei parcheggi a pagamento e delle aree attrezzate per la sosta dei camper, con o senza barriere, ha disposto taluni affidamenti a società di servizi di riscossione delle relative entrate, oltre ad aver attrezzato le aree a ciò preordinate con parcometri in corso di gestione, manutenzione in assoluta economia ovvero avvalendosi di terzi concessionari”*.

L'ente, con riguardo alle criticità derivanti dalla gestione diretta dei servizi, afferma che *“Purtuttavia tale modello gestionale denota notevoli criticità, sia in merito alla mancanza di professionalità interne capaci di gestire e mantenere in funzione le complesse attrezzature in dotazione ai parcheggi (non di rado, nei periodi di più alta punta stagionale, si sono verificate inefficienze e malfunzionamenti ai sistemi meccanici ed elettronici che hanno determinato disagi e diseconomie significativi), sia anche in tema di maneggio del denaro prevalentemente contante in piena sicurezza e efficienza complessive (anche qui, il personale comunale addetto, spesso avventizio, è stato impiegato al prelevamento ed allontanamento di somme contanti anche di rilevante importo, sia in orario festivo che notturno, in luogo pubblico ed in condizioni talvolta inaccettabili in termini di qualità e professionalità del servizio stesso”*.

In merito al contratto di servizio, si rileva che lo stesso prevede che tutti gli incassi ottenuti dai parcometri e dalle ulteriori modalità di riscossione saranno trattenuti dalla società, la quale imputerà tutti i costi di gestione dei servizi affidati e, a fine esercizio, quantificherà l'utile, che sarà ripartito nella misura del 75% a favore del comune e del 25% a favore della società.

Le eventuali perdite saranno ripianate dal comune, in attuazione di quanto indicato dalla *“Convenzione di controllo analogo tra enti per la gestione della società Trentino Mobilità S.p.A.”*, che, all’art. 4, impone ad ogni socio di introdurre meccanismi di compensazione e/o riequilibrio a salvaguardia della redditività dell’impresa, qualora sia necessario, per ragioni di interesse pubblico, e che la società si faccia carico di costi sociali di spettanza delle singole amministrazioni. Per le attività di controllo della sosta, è previsto un corrispettivo di euro 7,00 per ogni contravvenzione correttamente accertata e trasmessa, che sarà fatturato annualmente entro il 28 febbraio.

Sul punto, il Collegio rileva che, nel provvedimento, viene semplicemente affermato che *“l’adesione al servizio strumentale offerto da Trentino Mobilità garantisce evidenti vantaggi per l’Amministrazione, in quanto può così beneficiare di condizioni economiche con i fornitori dei servizi più vantaggiose in termini di aggio...”*.

Tuttavia, nella documentazione agli atti, non si rinviene, in merito ai servizi affidati, una valutazione della congruità dell’offerta economica pienamente convincente, mediante adeguati *benchmark* collegati alle specifiche prestazioni, ricerche di mercato o confronto tra preventivi., ovvero mediante confronto tra i ricavi previsti (noti all’ente per aver gestito direttamente gli stalli) e i costi preventivati dal servizio offerto dalla società.

La compatibilità e convenienza economica della scelta operata dal Comune di Lavarone, perlomeno da quanto risulta dagli atti a disposizione della Sezione, è fondata esclusivamente sulla non documentata affermazione che *“l’adesione al servizio consente risparmi di spesa di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, la cui attivazione e diffusione potrà consentire nel medio periodo minori adempimenti legati ai vuotamenti ed alla gestione “casereccia” dei parcometri oltre alla massima riduzione degli adempimenti amministrativi, e costi conseguenti, in capo al personale comunale; la scelta garantisce condizioni economiche del servizio vantaggiose generate dall’evidente economia di scala, tra cui l’azzeramento dell’aggio di riscossione a carico del Comune; la possibilità di pagamento digitale con tutti gli operatori abilitati ed operanti sui comuni trentini soci di Trentino Mobilità ne facilita la fruizione e promuove l’utilizzo dei sistemi di pagamento alternativi a vantaggio dell’efficienza complessiva del servizio”*.

L’andamento positivo dei risultati di bilancio della società, noti alla Sezione per i motivi sopra riferiti, a giudizio del Collegio, non appaiono, da soli, completamente idonei a dimostrare l’efficienza del servizio affidato come economicamente conveniente.

In base al contratto di servizio concordato, infatti, l’ente è tenuto a ripianare l’eventuale gestione in perdita dei servizi affidati alla Trentino Mobilità S.p.A.

La “*Convenzione di controllo analogo tra enti per la gestione della società Trentino Mobilità S.p.A.*” prevede che i comuni si impegnino a non adottare tariffe o atti che compromettano il conseguimento dell’equilibrio di bilancio e che, nel caso ragioni di pubblico interesse impongano una diversa decisione, ogni socio è tenuto ad introdurre meccanismi di compensazione e/o riequilibrio a salvaguardia della redditività dell’impresa.

Dalla documentazione versata in atti, non risulta un piano finanziario dell’affidamento della gestione unitaria della sosta a pagamento sul territorio del Comune di Lavarone, costruito in base alle tariffe previste, al volume di attività, nonché ai costi preventivati dall’affidatario per la gestione del servizio.

Non appare, pertanto, immediatamente percepibile come sia stata valutata la congruità dell’offerta della società *in house*, sotto il profilo strettamente economico, rispetto ad opzioni alternative di gestione dei servizi quale, ad esempio, quella derivante da una procedura ad evidenza pubblica.

Pur prospettando, la società affidataria, elevati *standard* strumentali e professionali, in virtù della specializzazione nello specifico settore di operatività, a cui si aggiunge la eventuale possibilità di fruire di margini di ottimizzazione dei costi nella gestione delle risorse umane, in ragione dell’affidamento alla stessa dei medesimi servizi presso altri comuni, non appare documentata, in alcun modo, sotto questo profilo, la scelta del Comune di Lavarone, che, con tale opzione, assume il rischio di un’eventuale gestione in perdita dei servizi di sosta a pagamento, diversamente da quanto accadrebbe seguendo l’opzione dell’affidamento del servizio mediante gara pubblica.

In proposito, è emblematico sottolineare che, negli interventi dei consiglieri effettuati nella seduta di approvazione della n. 7/2023, il rappresentante delle minoranze, pur condividendo la scelta di aderire, per la gestione dei parcheggi, ad una società specializzata, ha lamentato la mancanza di approfondimento delle condizioni contrattuali dei servizi offerti e che, a tale proposito, il Sindaco si è impegnato “*a riferire e trattare in Consiglio comunale tutti i dati possibili a chiarimento non appena disponibili.*”.

Appare con ciò l’evidenza di una incompleta istruttoria in ordine alle condizioni contrattuali di resa del servizio e, quindi, della effettiva e dimostrata convenienza per l’amministrazione dell’affidamento in argomento, dal momento che lo stesso Sindaco si è impegnato a fornire i chiarimenti non appena disponibili i dati necessari.

1.5 Compatibilità dell’operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle

imprese (art. 5, c. 2, TUSP)

Al riguardo, questa Sezione prende atto di quanto attestato nella delibera del Consiglio comunale di Lavarone n. 7/2023, nella quale si afferma che *“non vi è alcuna lesione della concorrenza”*.

Con riserva di ogni altra eventuale valutazione nell’ambito dell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo di questa Corte, si rappresenta che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo di conformità, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, nelle considerazioni sopra esposte rende il parere di cui all’art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, c. 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Lavarone n. 7 del 28 febbraio 2023, trasmessa il 17 maggio 2023.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Lavarone e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso, nella camera di consiglio del 22 maggio 2023.

Il Relatore

Cons. Tullio FERRARI

(Firmato digitalmente)

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

(Firmato digitalmente)

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

(Firmato digitalmente)